

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO E DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

(Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.3)

PREMESSA

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il D. Lgs. n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 è stata, fra l'altro, individuata quale Autorità competente al rilascio ed al rinnovo dell'abilitazione alla consulenza la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, nonché alla costituzione dell'elenco pubblico dei consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni alla consulenza, attribuendone al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie la relativa competenza.

1. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA.

Possono richiedere l'attestato di abilitazione alla consulenza coloro che abbiano:

- ottenuto l'attestato di frequenza a specifico corso di formazione, come disciplinato nella deliberazione n. 1722/2014;

ovvero

- i soggetti esentati dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione ai sensi del punto A.1.8. del PAN.

L'attestato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 1.2.

1.1 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA A SEGUITO DI FREQUENZA A SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione alla consulenza i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione devono superare l'esame di abilitazione.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello indicato nell'Allegato 1) al presente atto corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome del richiedente;
- due marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna;
- codice fiscale del richiedente.

La domanda deve essere presentata, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia
ittica, attività faunistico-venatorie

Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema
agroalimentare

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna.

La domanda può essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio.

Si declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito della domanda entro il termine predetto.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione, come individuati nella deliberazione n. 1722/2014, devono trasmettere entro **trenta giorni** dal termine del corso, al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo ovvero inserire i dati nel SIFER.

I consulenti che risiedono e operano in regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato il corso di formazione in Emilia-Romagna.

Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione alla consulenza si conclude entro novanta giorni dalla scadenza di presentazione della domanda cartacea.

1.1.1 VALUTAZIONE FINALE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso, trasmessa dai soggetti attuatori dei corsi, il Servizio Ricerca, innovazione promozione del sistema agroalimentare,

ammette i richiedenti alla valutazione finale.

Il Servizio Ricerca, innovazione promozione del sistema agroalimentare provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti.

Le comunicazioni verranno effettuate per iscritto o via posta elettronica certificata.

I soggetti da abilitare sono avvisati almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento.

1.1.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione viene nominata dal Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie fra i dipendenti della Regione Emilia-Romagna competenti nelle materie oggetto dei corsi, dura in carica cinque anni, ed è composta dai seguenti soggetti:

Un esperto del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare	Presidente
Un esperto in materia di difesa fitosanitaria a basso impatto, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica	Componente
Un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari	Componente
Un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette	Componente

Dovrà inoltre essere nominato un segretario ed un membro supplente per ciascun componente.

1.1.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione alla consulenza viene effettuata mediante una prova costituita da 30 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 25 quesiti proposti con la seguente precisazione:

- il candidato che commette fino a 4 errori supera la prova;
- il candidato che commette 5 errori deve sostenere una prova orale sulle materie oggetto del corso di formazione;

- il candidato che commette oltre 6 errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 1.1.4.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone la identità.

All'inizio della prova ai candidati vengono consegnate le schede contenenti i trenta quesiti a risposta multipla. Il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 60 minuti per la conclusione della prova.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato da parte del Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare, per iscritto o via posta elettronica certificata, l'esito della prova.

1.1.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei e gli assenti giustificati per gravi motivi personali, professionali o di salute sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile, debitamente comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione.

Il candidato che non può presentarsi alla prova deve trasmettere al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare un adeguato giustificativo.

Qualora non venga trasmesso il predetto giustificativo l'assenza si considera ingiustificata.

Gli assenti ingiustificati per sostenere la prova di valutazione dovranno ripresentare la domanda di abilitazione e saranno iscritti alla prima seduta utile entro il successivo semestre.

Essi saranno avvisati almeno sette giorni prima della prova di valutazione e i termini per il rilascio della abilitazione sono di trenta giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

Qualora il candidato non superi anche la seconda prova di esame dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione e ripresentare la domanda di abilitazione.

1.2 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA AI SOGGETTI ESENTATI PER IL PRIMO RILASCIO DALL'OBBLIGO DELLA FREQUENZA AI CORSI DI BASE E DALL'ESAME

Sono considerati esentati i soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto A.1.8 del PAN, come richiamati anche nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello indicato nell'Allegato 2) al presente atto corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;

- due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome del richiedente;
- due marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna;
- codice fiscale del richiedente;
- curriculum vitae (ad esclusione degli aspiranti consulenti con attestazione di frequenza e valutazione finale a corsi approvati o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna).

Per i consulenti con esperienza lavorativa di almeno 2 anni è necessario allegare, oltre al curriculum vitae, l'attestazione di frequenza ad attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il termine per il rilascio dell'abilitazione è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

Ai richiedenti verranno comunicate da parte del Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione Promozione del Sistema agroalimentare, per iscritto o via posta elettronica certificata, le modalità per il ritiro dell'attestato.

1.3 RITIRO DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione può essere ritirata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il competente Servizio ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare dell'abilitazione.

2. RINNOVO

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione alla consulenza i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione, come individuati nella citata deliberazione n. 1722/2014, devono trasmettere entro trenta giorni dal termine del corso, al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo ovvero inserire i dati nel SIFER.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare, su richiesta del consulente, previa verifica della frequenza al corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare, con le stesse modalità del rilascio, utilizzando l'apposito modello indicato nell'Allegato 3) al presente atto, corredata dai documenti di seguito:

- fotocopia di un documento di identità valido;

- una marca da bollo dell'importo di € 16,00;
- codice fiscale del richiedente.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata di ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato deve riconsegnare l'abilitazione in originale - qualora non lo abbia fatto in sede di presentazione della domanda - ai fini dell'aggiornamento del periodo di validità.

Il termine per il rilascio dell'abilitazione è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

3. SMARRIMENTO E FURTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA

In caso di smarrimento o furto dell'abilitazione il titolare è tenuto a presentarne denuncia presso le Autorità competenti.

Il rilascio del duplicato dell'abilitazione va richiesto al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare.

Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti. La domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcuna marca da bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

4. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA

L'abilitazione non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare.

Alla domanda in carta semplice devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché l'abilitazione deteriorata, che verrà annullata al momento della consegna del duplicato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

5. ELENCO PUBBLICO DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Il Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco pubblico dei consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari a basso impatto in agricoltura, in attuazione del punto d), parte dispositiva, della deliberazione n. 1722/2014.

L'elenco sarà consultabile sul sito web della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/disciplinari-produzione-integrata/consulente-per-la-difesa-a-basso-impatto>.

Il Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali i dati relativi alle abilitazioni rilasciate o rinnovate ai consulenti entro i termini definiti dalla disciplina nazionale.

6. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione alla consulenza può essere sospesa o revocata dal Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

Fornire informazioni non corrette sull'impiego di prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Sospensione di 6 mesi
--	-----------------------

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

- > di tre sospensioni nell'arco di validità dei cinque anni dell'abilitazione;
- vengano consigliati prodotti fitosanitari illegali o revocati;
- esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'attività di consulente per un periodo di due anni, decorso il quale il consulente potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

Per le sanzioni si rinvia all'articolo 24 del D. Lgs. n.-150/2012.

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni, possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

- I) **Controllo puntuale:** su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:
- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
 - la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;
 - la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) **Controllo a campione:** è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione, viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo:

http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore,
inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

valore minimo: sempre 1;

valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;

numeri da generare: percentuale prevista;

seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 6.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D.Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rilascio e/o di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.3).

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto "Finalità del trattamento".

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):

tel. 800-662200; fax 051-527.5360; e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.